

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2335 Anno 2023

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA

Relatore: SPAZIANI PAOLO

Data pubblicazione: 25/01/2023

Oggetto: Regolamento di competenza.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8428/2022 R.G.,

proposto da

Fallimento Spoleto Credito e Servizi soc. coop. a r.l. (ora s.r.l.), in persona dei curatori; elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 56, presso lo Studio dell'Avvocato Francesco Saltelli; rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Fabiani, in virtù di procura in calce al ricorso per regolamento di competenza;

- ricorrente-

nei confronti di

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in persona del procuratore speciale dott. Giacomo Maria Tiradritti; elettivamente domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi n.1, presso lo Studio dell'Avvocato Diego Antonini; rappresentata e difesa dall'Avvocato Tiziana Tarara, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva;

– **resistente** –

per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 89 del 2022, depositata il 22 febbraio 2022, nel proc. n.692 del 2021.

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, dott. Paolo Spaziani.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso per regolamento di competenza.

Rilevato che:

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito per brevità: MPS) ha opposto, dinanzi al Tribunale di Spoleto, il decreto con cui il medesimo Tribunale le aveva ingiunto di consegnare al Fallimento di Spoleto Crediti e Servizi soc. coop. a r.l. (di seguito per brevità: SCC) n. 1.900.000 azioni del Banco di Desio e della Brianza (già del Banco Popolare di Spoleto), nonché di pagare al medesimo Fallimento la somma di Euro 671.650,00, oltre interessi, a titolo di dividendi incassati da MPS sulle predette azioni, quale mandataria di SCC, proprietaria dei titoli;

il Fallimento di SCC, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di sottoscrizione digitale nell'atto di citazione notificatogli a mezzo posta elettronica certificata;

il Tribunale, con sentenza 22 febbraio 2022, n. 89, rigettata tale eccezione, ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale delle imprese, e ha, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto;

la decisione è stata fondata sui seguenti rilievi:

I- nel 2010 MPS e SCC avevano stipulato un patto parasociale, in forza del quale, in ipotesi di esercizio del diritto di disdetta da parte di MPS, SCC avrebbe avuto l'obbligo di acquisire, al prezzo stabilito nell'accordo, le partecipazioni detenute da MPS nel Banco Popolare di Spoleto e nella stessa SCC;

II- l'obbligazione era divenuta attuale, poiché MPS aveva esercitato il diritto di disdetta, disponendo la cessione delle suddette partecipazioni e pretendendo da SCC il prezzo concordato; tuttavia, SCC era stata commissariata e i commissari giudiziali avevano contestato l'efficacia del patto parasociale e dell'obbligazione che ne derivava;

III- nel 2014, le parti avevano stipulato una transazione, in base alla quale: *a)* ritenuto valido il precedente patto parasociale ed efficace l'esercizio del diritto di disdetta di MPS, quest'ultima aveva rinunciato a cedere le partecipazioni detenute nel Banco Popolare di Spoleto e aveva consentito la riduzione (da Euro 30 milioni ad Euro 15 milioni) del corrispettivo concordato per la cessione delle partecipazioni in SCC; *b)* SCC, a garanzia dell'adempimento, aveva trasferito, su un conto titoli presso MPS, azioni vincolate del Banco Popolare di Spoleto prive di valore nominale, con diritto di MPS, in qualità di mandataria di SCC, di incassare i relativi dividendi, nonché i corrispettivi di eventuali trasferimenti;

IV- con il ricorso monitorio, il Fallimento di SCC aveva chiesto la riconsegna delle azioni e il pagamento della somma corrispondente ai dividendi su di esse maturati ed incassati da MPS, quale sua mandataria;

V- a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, MPS aveva dedotto l'insussistenza del credito *ex adverso* azionato, sul presupposto che le azioni vincolate in suo favore dalla controparte e i relativi dividendi avevano natura di garanzia reale, quale oggetto di pegno costituito tra le parti, o comunque costituivano garanzia finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 170 del 2004;

VI- il Fallimento della società opposta aveva replicato che con la transazione non era stata costituita una garanzia reale né una garanzia finanziaria;

VII- l'accordo transattivo costituiva dunque la *causa petendi* della pretesa monitoriamente azionata;

VIII- tale accordo integrava un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 2341-*bis* c.c. (dal momento che esso sottendeva la finalità di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo delle due società) e rientrava

nella sottospecie di cui alla lettera *b*) della disposizione codicistica, essendo stati previsti, in capo a MPS, limiti alla trasferibilità delle azioni del Banco Popolare di Spoleto e della stessa SCC; inoltre, con esso le parti avevano ridefinito il contenuto del precedente patto del 2010, che costituiva, a sua volta, pacificamente, un accordo parasociale;

IX- la controversia apparteneva, pertanto, alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. *c*), del d.lgs. 26 giugno 2003, n.168, per il quale la competenza della sezione specializzata concernente le controversie societarie si estende alle cause e ai procedimenti *«in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'art.2341-bis del codice civile»*;

avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto il Fallimento della SCC ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, deducendo, in sostanza, la non riconducibilità della transazione stipulata nel 2014 alla fattispecie di patto parasociale, quantunque "atipico", atteso che essa non sarebbe stata finalizzata *«né allo scopo di dare un indirizzo unitario all'organizzazione sociale né a quello di cristallizzare determinati assetti proprietari»* (p.13 del ricorso), restando un patto privo di quel *«diretto collegamento con la materia sociale»* (p.9 del ricorso) che deve connotare essenzialmente l'accordo parasociale;

la fattispecie, dunque, diversamente da quanto ritenuto dal giudice *a quo*, non sarebbe assimilabile a quella già decisa da questa Corte con ordinanza n.10073 del 2017: in quella, infatti, le parti, con le reciproche concessioni, avevano non solo inteso abbandonare le reciproche pretese, ma anche costituire un rapporto giuridico diverso, volto a disciplinare vicende concernenti obblighi e diritti di rilevanza societaria; nella presente fattispecie, invece, la transazione non presenterebbe alcuna causa complessa, avendo l'unica finalità di superare il patto precedente dalla cui inesecuzione era originata la lite che essa aveva inteso definire;

MPS ha depositato memoria difensiva, ex art.47, ultimo comma, c.p.c., con cui ha invocato la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso;

il Procuratore Generale ha concluso, a sua volta, per il rigetto del ricorso;
Il Fallimento ricorrente e la società resistente hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. preliminarmente va affermata l'ammissibilità del proposto ricorso per regolamento necessario di competenza;

invero, qualunque decisione, che decida esclusivamente sulla competenza - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace - deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza e qualora sia proposto altro mezzo di impugnazione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile;

la sentenza non perde natura di pronuncia sulla competenza se il giudice esamina anche questioni di rito o di merito, purché l'estensione sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza, o emetta statuizioni consequenziali ed accessorie, come quelle sulle spese o sulla revoca del decreto ingiuntivo (Cass.23/05/2003, n. 8165; Cass.18/06/2018, n. 15958);

pertanto, nel caso di specie, non rileva la circostanza che il giudice abbia previamente statuito sull'ammissibilità della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed abbia disposto la revoca del decreto medesimo;

va, inoltre, evidenziato, che, mentre il rapporto tra Sezione ordinaria e Sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza (rientrando nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario), invece rientra nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione che si pone - come nella fattispecie, in cui la sentenza è stata emessa da un Tribunale privo di Sezione specializzata in materia di impresa - tra quest'ultima e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita (Cass., Sez. Un., 23/07/2019, n. 19882);

2. nel merito il ricorso è, però, infondato;

all'esito dell'istruzione documentale compiuta dal Tribunale ai fini della pronuncia sulla competenza, ai sensi dell'art.38, ultimo comma, c.p.c., è

emerso che la transazione del 2014 era stata stipulata per comporre, preventivamente o meno, una lite in ordine all'esecuzione del precedente accordo parasociale del 2010, con cui le parti (MPS e SCC) avevano concordato che la seconda avrebbe dovuto acquisire, al prezzo stabilito nell'accordo, le partecipazioni detenute dalla prima nel Banco Popolare di Spoleto e nella stessa SCC, ove MPS avesse esercitato la disdetta;

all'esito del commissariamento di SCC, infatti, l'efficacia del patto parasociale del 2010 e dell'obbligazione che ne derivava era stata contestata;

con la transazione del 2014, le parti, riconosciuta la validità del precedente patto, avevano però stabilito che MPS avrebbe rinunciato a cedere le partecipazioni detenute nel Banco Popolare di Spoleto e avrebbe consentito la riduzione (da Euro 30 milioni ad Euro 15 milioni) del corrispettivo concordato per la cessione delle partecipazioni in SCC; dal canto suo, SCC, a garanzia dell'adempimento, avrebbe trasferito, su un conto titoli presso MPS, azioni vincolate del Banco Popolare di Spoleto prive di valore nominale, con diritto di MPS, in qualità di mandataria di SCC, di incassare i relativi dividendi nonché i corrispettivi di eventuali trasferimenti;

come correttamente osservato dal giudice del merito, l'accordo transattivo costituisce la *causa petendi* della domanda formulata in via monitoria;

non è dubbio, infatti, che la pretesa di restituzione delle azioni e del pagamento della somma incassata a titolo di dividendi su di esse, azionata dal Fallimento di SCC, presupponga l'invalidità, l'inefficacia o comunque l'inopponibilità di tale patto quale accordo ad effetti meramente obbligatori, stante anche l'insinuazione al passivo della stessa MPS in qualità di mera creditrice chirografaria; al contrario, l'insussistenza del credito azionato dal Fallimento, dedotta da MPS in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trova fondamento nella dedotta efficacia reale del predetto accordo transattivo, quale accordo volto a costituire un pegno sulle azioni e sui dividendi o, comunque, a costituire una garanzia finanziaria;

3. va pertanto chiarito se l'accordo in parola rientri o meno nella nozione di patto parasociale, ai fini della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. 26 giugno 2003, n.168;

al riguardo va osservato che la nozione di accordo parasociale, contemplata da questa norma, è più ampia di quella configurata nel Testo Unico della Finanza (art.122) e nello stesso codice civile (art.2341-*bis* c.c.), in quanto essa stabilisce che, al fine di radicare la competenza della Sezione specializzata, rilevano anche i patti parasociali cc.dd. "atipici", «*diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile*»;

conformemente alla definizione datane in giurisprudenza prima della loro regolazione positiva, possono dunque farsi rientrare nella nozione di patti parasociali, ai fini della competenza – come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale – tutti gli accordi con cui i soci o alcuni di essi attuano un regolamento dei rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto della società stessa (Cass.22/12/1969, n. 4023; Cass. 27/07/1994, n. 7030);

4. nel caso di specie, non vi è dubbio che la transazione tra SCC e MPS abbia tale portata, atteso che con la ridefinizione dei reciproci diritti ed obblighi, come già regolati nell'accordo parasociale del 2010 (in ordine all'obbligazione di SCC di acquistare le partecipazioni detenute da MPS nel Banco Popolare di Spoleto; al corrispettivo della cessione delle partecipazioni detenute da MPS presso la stessa SCC; all'obbligazione di SCC di trasferire titoli vincolati del Banco di Spoleto in un conto titoli di MPS; e, infine, alla attribuzione ad MPS della qualità di mandataria per l'incasso dei relativi dividendi, nonché dei corrispettivi di eventuali trasferimenti), le parti avevano stabilito un regolamento complementare rispetto a quello statutario;

inoltre, il patto medesimo, proprio per essere diretto alla ridefinizione di tali specifici rapporti in funzione della prevenzione o della composizione della lite che sarebbe potuta insorgere dalla controversia sull'attuazione del precedente accordo parasociale del 2010, finiva per incidere, in concreto, sulle

tipiche finalità del patto parasociale di cui all'art. 2341-*bis* c.c., poiché influiva sulla stabilizzazione degli assetti proprietari delle due società attraverso la posizione di limiti al trasferimento delle relative azioni o partecipazioni (art. 2341-*bis*, primo comma, lett. *b*), c.c.);

l'esclusione della natura parasociale dell'accordo, poi, non può essere argomentata in base al rilievo che esso configurasse una transazione e fosse quindi diretto, secondo lo schema tipico di tale contratto, a prevenire o comporre una lite mediante reciproche concessioni;

l'argomento prova troppo perché, ove si volesse secondarlo, si dovrebbe ritenere che nessuno strumento contrattuale tipico potrebbe essere utilizzato in funzione della regolazione di rapporti parasociali;

piuttosto, va ribadito che il tipo contrattuale utilizzato non influisce sulla causa concreta perseguita dalle parti, sicché non è escluso che lo strumento transattivo possa essere utilizzato – come è appunto stato utilizzato nel caso di specie – in funzione di un regolamento di rapporti di carattere parasociale, complementare a quello statutario;

correttamente, dunque, il Tribunale di Spoleto ha declinato la propria competenza per materia in favore di quella del Tribunale delle imprese;

5. in definitiva, il ricorso va rigettato e va affermata la competenza del Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, dinanzi alla quale il processo dovrà proseguire previa riassunzione nel termine previsto dall'art. 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza;

6. le spese del presente regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

7. ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Per Questi Motivi

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, dinanzi al quale rimette le parti, che riassumeranno il giudizio nel termine di cui all'art.50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza;

condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella resistente, delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che liquida in Euro 2.200,00, oltre ad esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali ed accessori;

ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile,